



Statuto

e

Regolamento attuativo

Edizione 2007



INDICE

Statuto

I.	COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI	
	Art. 1 Definizione e compiti	pag. 5
II.	SOCI	
	Art. 2 Categorie dei soci	pag. 5
	Art. 3 Soci effettivi: requisiti	pag. 5
	Art. 4 Enti Federati	pag. 6
	Art. 5 Soci onorari e benemeriti	pag. 6
	Art. 6 Soci aderenti	pag. 6
	Art. 7 Procedura per l'ammissione	pag. 6
	Art. 8 Contributi	pag. 6
	Art. 9 Doveri dei soci	pag. 7
	Art. 10 Diritti dei soci	pag. 7
	Art. 11 Recesso, decadenza, esclusione dei soci.....	pag. 7
III.	PATRIMONIO ED INTROITI	
	Art. 12 Definizioni	pag. 7
IV.	ORGANI AMMINISTRATIVI	
	Art. 13 Definizioni	pag. 8
V.	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 14 Costituzione	pag. 8
	Art. 15 Attribuzioni	pag. 8
	Art. 16 Convocazione	pag. 8
	Art. 17 Validità delle deliberazioni	pag. 9
	Art. 18 Presidenza	pag. 9
	Art. 19 Diritto di voto	pag. 9
	Art. 20 Deleghe di rappresentanza	pag. 9
	Art. 21 Deliberazioni per referendum	pag. 9
VI.	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Art. 22 Costituzione	pag. 10
	Art. 23 Attribuzioni	pag. 10
	Art. 24 Funzionamento	pag. 10
VII.	GIUNTA ESECUTIVA	
	Art. 25 Costituzione, attribuzioni e funzionamento	pag. 11
VIII.	PRESIDENTE	
	Art. 26 Attribuzioni	pag. 11

IX. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Art. 27 Costituzione, attribuzioni, funzionamento	pag. 12
X. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Art. 28 Costituzione, attribuzioni, funzionamento	pag. 12
XI. ORGANI TECNICI - ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI NORMA	
Art. 29 Definizioni	pag. 12
Art. 30 Commissioni Tecniche	pag. 12
Art. 31 Commissione Centrale Tecnica - Costituzione	pag. 12
Art. 32 Commissione Centrale Tecnica - Attribuzioni	pag. 13
Art. 33 Commissione Centrale Tecnica - Funzionamento	pag. 13
Art. 34 Gruppi Settoriali	pag. 13
Art. 35 Coordinamento dei lavori delle Commissioni Tecniche	pag. 13
Art. 36 Procedura di approvazione dei progetti di norma tecnica degli Enti Federati e trasformazione in norme tecniche UNI	pag. 14
Art. 37 Procedura di approvazione delle norme tecniche UNI	pag. 14
Art. 38 Sigla UNI	pag. 14
XII. UFFICI E PERSONALE	
Art. 39 Uffici	pag. 14
Art. 40 Personale	pag. 14
XIII. MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglIMENTO DELL'ENTE	
Art. 41 Modifiche allo Statuto	pag. 14
Art. 42 Scioglimento dell'UNI	pag. 15
XIV. NORMA TRANSITORIA	
Art. 43	pag. 15

Regolamento attuativo - 4^a edizione

Delibera Consiglio Direttivo n. 14/06 del 24 novembre 2006

PARTE I. ASSEMBLEA DEI SOCI

Capitolo I Convocazione	pag. 17
1.1 Diritto di convocazione	
1.2 Tempi di convocazione	
1.3 Modalità di convocazione	
1.4 Destinatari della convocazione	
1.5 Contenuto della convocazione	
Capitolo II Deleghe di rappresentanza	pag. 18
2.1 Delega interna	
2.2 Delega ad altro socio	

Capitolo III Validità dell'Assemblea	pag. 19
3.1 Prima e seconda convocazione	
3.2 Deliberazioni	
Capitolo IV Presidenza	pag. 19
4.1 Presidente e Segretario dell'Assemblea	
Capitolo V Diritto di voto	pag. 20
5.1 Socio effettivo e socio benemerito	
5.2 Socio di diritto	
5.3 Socio onorario e socio aderente	
5.4 Regole comuni	
Capitolo VI Svolgimento dell'Assemblea	pag. 21
6.1 Situazione aventi diritto al voto	
6.2 Votazioni	
6.3 Supporto ed assistenza all'Assemblea	
 PARTE II. CONSIGLIO DIRETTIVO	
Capitolo VII Costituzione	pag. 22
7.1 Composizione del Consiglio	
7.2 Durata temporale del Consiglio	
7.3 Sostituzione dei Consiglieri	
7.4 Rinnovo del Consiglio	
7.5 Operatività di gestione	
Capitolo VIII Attribuzioni	pag. 23
8.1 Quote associative	
8.2 Regolamento attuativo dello Statuto	
8.3 Nomina esperti nella CCT	
8.4 Bilanci e consuntivi attività	
8.5 Direttore Generale	
8.6 Ratifica delle decisioni della Giunta Esecutiva	
Capitolo IX Funzionamento del Consiglio Direttivo	pag. 26
9.1 Prima riunione del Consiglio Direttivo	
9.2 Riunioni successive del Consiglio Direttivo	
9.3 Convocazioni e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo	
9.4 Delibere e verbali del Consiglio Direttivo	
 PARTE III. GIUNTA ESECUTIVA	
Capitolo X Costituzione e attribuzioni	pag. 27
10.1 Costituzione	
10.2 Attribuzioni	

PARTE IV. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Capitolo XI Composizione, attribuzioni e funzionamento	pag. 28
11.1 Composizione	
11.2 Attribuzioni	
11.3 Funzionamento	

PARTE V. ORGANI TECNICI

Capitolo XII Norme tecniche	pag. 30
12.1 Norme tecniche	
Capitolo XIII Commissioni Tecniche	pag. 30
13.1 Commissione Centrale Tecnica	
13.2 Organi Tecnici	

PARTE VI. UFFICI E PERSONALE

Capitolo XIV Uffici	pag. 31
14.1 Organizzazione	
Capitolo XV Personale	pag. 32
15.1 Personale	

Statuto

Il testo del presente Statuto è stato approvato con Decreto Ministeriale del 6 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 dicembre 1991.

I. COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 Definizione e compiti

L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI è una associazione con sede in Milano avente lo scopo di emanare norme tecniche e prescrizioni tecniche generali interessanti sia la produzione sia il suo esito, di definire tipi unificati di materiali, di oggetti, di strumenti, di organi di macchine e di impianti, di promuovere la diffusione e l'adozione delle norme tecniche unificate. È escluso ogni fine di lucro.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'UNI provvede a:

- a) elaborare progetti e norme tecniche secondo le regole del presente statuto ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;
- b) costituire archivi delle norme tecniche nazionali ed estere;
- c) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano la normazione tecnica;
- d) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo della normazione tecnica;
- e) mantenere i rapporti e collaborare con gli Enti di normazione tecnica degli altri Paesi e con gli organismi internazionali di normazione tecnica;
- f) promuovere attività di certificazione;
- g) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.

II. SOCI

Art. 2 Categorie dei soci

I soci dell'UNI si distinguono in:

1. soci effettivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
2. soci di diritto, di cui agli articoli 4 e 22;
3. soci onorari, benemeriti e fondatori, di cui all'art. 5;
4. soci aderenti, di cui all'art. 6.

Attese le loro particolari benemeritenze nel campo della normazione, viene attribuita la qualifica di socio fondatore alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la qualifica di soci benemeriti alla Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA) ed all'Ente di Unificazione nel campo navale (UNAV), Enti Federati all'UNI.

Art. 3 Soci effettivi: requisiti

Possono far parte dell'UNI in qualità di soci effettivi:

- a) gli enti pubblici e le aziende interessati all'attività di normazione tecnica nei casi e nelle forme consentite dalle leggi e dai rispettivi statuti;
- b) le associazioni di categoria interessate all'attività di normazione tecnica;
- c) gli enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici;
- d) le imprese industriali e commerciali.

Art. 4 Enti Federati

Prendono il nome di Enti Federati le organizzazioni che svolgono, sul piano nazionale, attività di normazione tecnica, ciascuna per il settore di sua competenza ed in armonia con gli scopi e con la procedura specificati nel presente statuto.

È ammesso un solo Ente Federato per ciascun settore di normazione tecnica.

Il riconoscimento da parte dell'UNI di un Ente Federato conferisce allo stesso la qualifica di socio di diritto.

Art. 5 Soci onorari e benemeriti

Possono far parte dell'UNI, in qualità di soci onorari e di soci benemeriti, le persone che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo della normazione tecnica, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'Ente.

Art. 6 Soci aderenti

Possono far parte dell'UNI, in qualità di soci aderenti, le persone fisiche interessate alla normazione tecnica anche se di nazionalità straniera, purché esercitino la loro attività in Italia.

Art. 7 Procedura per l'ammissione

Chi intenda far parte dell'UNI deve farne domanda al Presidente.

La presentazione della domanda importa di per sé l'accettazione dello statuto e dei regolamenti dell'UNI. Nella domanda deve essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente.

Gli Enti pubblici, le Aziende, le Associazioni di categoria, gli Enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici e le Imprese industriali e commerciali, di cui all'art. 3, sono ammessi quali soci effettivi dietro loro domanda, senza il concorso di alcuna formalità, salvo il disposto dell'art. 8.

Le domande di ammissione quali Enti Federati all'UNI devono essere corredate:

- a) dall'elenco delle Amministrazioni, Associazioni di categoria, Federazioni e Confederazioni, Enti, Istituti ed Imprese che concorrono al mantenimento dell'Ente;
- b) dalla copia dello statuto e dei regolamenti dai quali risultino determinati gli scopi, il settore di competenza e la procedura di svolgimento dei lavori, in armonia con le disposizioni del presente statuto.

Le domande di ammissione quali Enti Federati e le domande di ammissione a soci aderenti sono affisse all'albo, presso la sede dell'UNI, per 30 giorni; trascorso il quale termine, sulle prime decide il Consiglio Direttivo e sulle seconde decide il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva.

Le deliberazioni adottate circa l'ammissione vengono comunicate al richiedente.

Contro la denegata ammissione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.

Art. 8 Contributi

I soci effettivi (benemeriti e fondatori) di cui all'art. 2 versano all'UNI un contributo di iscrizione una volta tanto e un contributo annuale costituito da una o più quote, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci aderenti versano un contributo d'iscrizione una volta tanto e un contributo annuo secondo quanto stabilito annualmente per essi dal Consiglio Direttivo.

I contributi annuali dei soci effettivi possono essere versati in due rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio; i contributi annuali dei soci aderenti devono essere versati entro il 31 gennaio.

I soci onorari e i soci di diritto non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Art. 9 Doveri dei soci

I soci dell'UNI sono tenuti:

- a) all'osservanza delle norme tecniche, in relazione al carattere ad esse attribuito dalla classifica di cui all'art. 32, ed altresì ad adoperarsi per la loro diffusione e applicazione;
- b) a segnalare all'UNI eventuali impedimenti all'osservanza di talune norme tecniche;
- c) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di normazione tecnica tutte le volte che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.

Art. 10 Diritti dei soci

I soci dell'UNI hanno diritto:

- a) di intervenire all'Assemblea, secondo quanto stabilito dagli articoli 19 e seguenti;
- b) di consultare i libri ed i periodici esistenti presso la biblioteca, le norme tecniche e le unificazioni in genere, nazionali ed estere, esistenti presso gli archivi dell'UNI;
- c) di ricevere la rivista ed il bollettino dell'UNI;
- d) di ricevere, secondo le modalità stabilite, l'assistenza degli uffici dell'UNI, per l'applicazione delle norme tecniche.

I soci effettivi e gli Enti Federati hanno inoltre il diritto di usufruire, nell'acquisto delle norme tecniche e delle altre pubblicazioni edite direttamente dall'UNI, degli sconti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Recesso, decadenza, esclusione dei soci

L'impegno di partecipazione all'UNI da parte dei soci è annuale e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. La dichiarazione di recesso non è valida per i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi.

La decadenza dei soci può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui i soci siano morosi da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di un mese. La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

A carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'UNI, può essere deliberato il provvedimento di esclusione.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'UNI al socio trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare le sue eventuali giustificazioni.

Ove le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio Direttivo ovvero, in difetto di esse, trascorso il termine di trenta giorni, il socio viene dichiarato sospeso dall'attività sociale, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'Assemblea.

L'Assemblea delibera l'esclusione con una maggioranza di almeno i 2/3 votanti.

L'esclusione ha effetto immediato.

III. PATRIMONIO ED INTROITI

Art. 12 Definizioni

Il patrimonio dell'UNI è costituito:

- a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
- b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fini dell'UNI;

c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'UNI.

Gli introiti dell'UNI sono costituiti:

- a) dalle rendite del suo patrimonio;
- b) dalle quote sociali annue;
- c) dal provento della vendita delle pubblicazioni;
- d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative interessanti la normazione tecnica;
- e) dai proventi derivanti dall'effettuazione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione o di terzi.

L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

IV. ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 13 Definizioni

Sono organi dell'UNI:

- L'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

V. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 Costituzione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'UNI.

Art. 15 Attribuzioni

L'Assemblea:

- a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e su quella dei Revisori dei Conti;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;
- c) elegge otto membri del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 22, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- d) apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'UNI e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
- e) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 16 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in merito ai punti a), b) e, quando occorra, al punto c) dell'art. 15. È convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da tanti soci che dispongano di almeno 1/8 del totale dei voti spettanti all'Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria e nei casi di legge, può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 Validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti all'Assemblea stessa.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per i casi di cui agli articoli 41 e 42 del presente statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti prescritti negli articoli medesimi.

Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 18 Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'UNI o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 26.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario dell'Assemblea il Direttore dell'UNI.

Art. 19 Diritto di voto

Nelle votazioni in Assemblea ogni socio fondatore, effettivo e benemerito ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo, ai sensi dell'art. 8. Ai soci di diritto compete un voto.

In nessun caso un socio può indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiori ai 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'Assemblea.

I soci onorari ed aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 20 Deleghe di rappresentanza

Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. In ogni caso non è consentita, per ogni socio, più di una delega.

Art. 21 Deliberazioni per referendum

L'Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni per referendum, è necessario che pervenga il voto di tanti soci che dispongano di almeno la metà del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei soci, salvo le disposizioni del presente statuto per le quali sia richiesto l'intervento di tanti soci che dispongano di un maggior numero di voti.

Nelle votazioni per referendum, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 19.

Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti, che redigerà verbale delle relative operazioni.

VI. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Costituzione

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) da due rappresentanti del Ministero dell'Industria e del Commercio;
- b) da due rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) da un rappresentante dei Ministeri che, interessati all'attività normativa tecnica, ne facciano domanda;
- d) da un rappresentante dell'Ente Ferrovie dello Stato;
- e) dal Presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- f) dai Presidenti degli Enti Federati;
- g) da un rappresentante di ogni socio effettivo che versi un contributo annuo di almeno 200 quote e che non sia già rappresentato;
- h) da otto membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 15;
- i) dal Presidente e dai due Vice Presidenti della Commissione Centrale Tecnica.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 23 Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e quattro Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) concorda con i singoli soci il numero delle quote di contributo annuale che essi devono versare;
- b) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'UNI, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;
- c) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell'Ente;
- d) nomina gli esperti, membri della Commissione Centrale Tecnica, di cui all'art. 31;
- e) delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;
- f) nomina il Direttore dell'UNI e delibera sulla revoca;
- g) ratifica le decisioni adottate dalla Giunta Esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi della lettera e) dell'art. 25;
- h) decide sulle domande di ammissione presentate dagli Enti Federati;
- i) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'Assemblea.

Art. 24 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente o dal Vice Presidente da lui designato. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate con lettera raccomandata inoltrata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta a mezzo telegrafo, telex o altro mezzo idoneo e inoltrata almeno 48 ore prima della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, purché sia presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Qualora nella seduta fissata a termini delle modalità sopra indicate non sia presente la maggioranza dei membri in carica, il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno successivo.

In seconda seduta saranno valide le deliberazioni adottate qualora sia presente un terzo dei membri in

carica e risulteranno approvate se otterranno la maggioranza dei presenti. Di tali deliberazioni dovrà essere data notizia al Consiglio Direttivo in occasione della seduta successiva. Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario del Consiglio il Direttore dell'UNI.

VII. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 25 Costituzione, attribuzioni e funzionamento

La Giunta Esecutiva è composta:

- dal Presidente dell'UNI;
- dai Vice Presidenti dell'UNI;
- da uno dei due rappresentanti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui all'art. 22, su designazione del Ministero;
- da uno dei rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui all'art. 22, su designazione del Presidente del C.N.R.;
- da un rappresentante degli Enti Federati;
- dal Presidente della Commissione Centrale Tecnica;
- dal Direttore.

La Giunta Esecutiva:

- a) dispone in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e statutarie;
- b) si esprime sui bilanci;
- c) costituisce le singole Commissioni Tecniche dell'UNI e nomina, su proposta della Commissione Centrale Tecnica, i membri delle stesse;
- d) esercita le funzioni che le vengono affidate dal Consiglio Direttivo;
- e) adotta nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio stesso per la ratifica.

VIII. PRESIDENTE

Art. 26 Attribuzioni

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'UNI.

Il Presidente vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ratifica le norme tecniche elaborate dalle singole Commissioni Tecniche e approvate dalla Commissione Centrale Tecnica e ne autorizza la pubblicazione. Il Presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni ai Vice Presidenti; in casi di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente residente a Milano, più anziano di età.

IX. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 Costituzione, attribuzioni, funzionamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. L'Assemblea nomina inoltre due membri supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate dal codice civile.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La misura dell'emolumento da corrispondere ai Revisori dei Conti è stabilita dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio.

X. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 Costituzione, attribuzioni, funzionamento

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

Uno di essi, scelto dall'Assemblea stessa fra le persone particolarmente versate in materia giuridica, assume la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, a norma dell'art. 7 del presente statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito alle domande di ammissione all'UNI. Decide altresì, in via definitiva, sulle controversie che possono sorgere fra i soci e l'UNI.

I Probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

XI. ORGANI TECNICI - ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI NORMA

Art. 29 Definizioni

Sono organi tecnici dell'UNI:

- la Commissione Centrale Tecnica;
- i Gruppi settoriali della Commissione Centrale Tecnica;
- le Commissioni Tecniche.

Art. 30 Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche, costituite sia presso l'UNI sia presso gli Enti Federati, sono organi a carattere nazionale con il compito di predisporre ed elaborare i progetti di norma tecnica nei settori di loro rispettiva competenza.

La costituzione di ciascuna Commissione Tecnica va fatta in modo che vi sia un'equa rappresentanza di elementi tecnici, così delle categorie produttive come di quelle consumatrici. Di ogni Commissione Tecnica farà parte un esperto rappresentante di ciascuna amministrazione dello Stato interessata.

Ogni Commissione Tecnica può costituire nel suo seno Sottocommissioni di studio, aventi le medesime caratteristiche delle Commissioni stesse.

Ogni Commissione Tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti.

Art. 31 Commissione Centrale Tecnica - Costituzione

La Commissione Centrale Tecnica è composta:

- dai Presidenti delle Commissioni Tecniche costituite presso l'UNI e presso gli Enti Federati;
- da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- da un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- da un rappresentante dell'Ente Ferrovie dello Stato;
- da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 22;
- da un rappresentante del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- dagli esperti nominati dal Consiglio Direttivo, in numero non superiore a cinque;
- dai Capi dei Gruppi settoriali istituiti dalla Commissione e dai direttori tecnici degli Enti Federati.

La Commissione Centrale Tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente e due vice presidenti, i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il presidente e i due vice presidenti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo; il presidente fa parte di diritto anche della Giunta Esecutiva.

Art. 32 Commissione Centrale Tecnica - Attribuzioni

La Commissione Centrale Tecnica ha le seguenti attribuzioni:

- a) elabora le direttive di carattere generale annuali circa i lavori di normazione tecnica in armonia con l'art. 35;
- b) si tiene al corrente dei lavori svolti dalle singole Commissioni Tecniche e, quando lo ritenga opportuno, interviene per coordinarne l'attività;
- c) indirizza alle competenti Commissioni Tecniche le richieste di esecuzioni di studi e lavori di normazione tecnica che fossero giunte all'UNI;
- d) delibera sui progetti di normazione tecnica che vengono presentati o predisposti dalle singole Commissioni Tecniche, previo controllo del Gruppo settoriale competente e specifica se la normazione tecnica abbia carattere sperimentale o raccomandato;
- e) interviene nella trattazione in linea tecnica delle questioni di normazione tecnica in cui siano cointeressati altri Enti nazionali od esteri.

Art. 33 Commissione Centrale Tecnica - Funzionamento

La Commissione Centrale Tecnica è convocata almeno tre volte l'anno.

Le riunioni della Commissione Centrale Tecnica sono convocate e predisposte dal suo Presidente o, in sua vece, da uno dei due Vice Presidenti da lui delegati.

Nei casi di urgenza su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o di altri organi governativi la Commissione può delegare all'approvazione dei progetti il suo Presidente.

Art. 34 Gruppi settoriali

La Commissione Centrale Tecnica costituisce, come propri organismi, Gruppi settoriali specializzati col compito di esaminare i progetti di norma tecnica predisposti dalle Commissioni Tecniche dell'UNI e dagli Enti Federati, controllare se essi sono esatti e conformi alle direttive di carattere generale stabilite dalla Commissione Centrale Tecnica e prendere in esame le osservazioni pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica.

Art. 35 Coordinamento dei lavori delle Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche predispongono i loro programmi di lavoro e ne informano la Commissione Centrale Tecnica che dovrà, altresì, essere tenuta informata sullo sviluppo successivo dei lavori stessi. Quando i lavori in programma interessano più Commissioni Tecniche, la Commissione Centrale Tecnica provvede al coordinamento di detti lavori, procedendo eventualmente alla costituzione di commissioni miste aventi carattere provvisorio.

Analogamente si provvede tutte le volte che la necessità di coordinamento si manifesti durante il corso dei lavori di normazione tecnica presso le singole commissioni.

Art. 36 Procedura di approvazione dei progetti di norma tecnica degli Enti Federati e trasformazione in norme tecniche UNI

I progetti di norma tecnica possono essere sottoposti, a cura dell'Ente Federato che li ha predisposti, ad inchiesta pubblica. Le eventuali osservazioni e proposte che risulteranno dall'inchiesta saranno rese note alla Commissione Tecnica competente per la redazione finale; dopo di che i progetti saranno sottoposti ad approvazione secondo le procedure indicate dallo statuto dei singoli Enti Federati.

La trasformazione in norme tecniche UNI dei progetti di norme tecniche elaborati ed approvati dagli Enti Federati con le modalità previste dal comma precedente, è fatta mediante trasmissione all'UNI per l'avvio della stessa procedura prevista per i progetti di norma tecnica elaborati dalle Commissioni Tecniche dell'UNI.

Art. 37 Procedura di approvazione delle norme tecniche UNI

I progetti di norme tecniche elaborati dalle singole Commissioni Tecniche dell'UNI sono sottoposti a revisione e quindi all'esame dei Gruppi settoriali.

I progetti di norme tecniche vengono sottoposti, a cura dell'UNI, ad inchiesta pubblica.

Le eventuali osservazioni e proposte, che risulteranno dall'inchiesta, saranno rese note alla Commissione Tecnica ed al Gruppo settoriale competenti.

Successivamente i progetti di norme tecniche, elaborati con le modalità previste dai comma precedenti, saranno sottoposti per la approvazione alla Commissione Centrale Tecnica e successivamente a quella del Presidente dell'UNI.

Art. 38 Sigla UNI

La sigla "UNI" potrà essere applicata soltanto sulle norme tecniche approvate secondo la procedura contemplata negli articoli 36 e 37.

XII. UFFICI E PERSONALE

Art. 39 Uffici

Agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente è preposto un direttore coadiuvato da uno o più vice direttori.

Il direttore, coadiuvato da uno o più vice direttori, cura l'attuazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, riferisce al Presidente e dirige i servizi e gli uffici dell'UNI; esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono demandate.

Predisporre inoltre il bilancio dell'Ente.

Gli uffici dell'UNI provvedono al lavoro di segreteria per la Commissione Centrale Tecnica e per le singole Commissioni Tecniche costituite presso l'UNI. Possono inoltre, a richiesta degli Enti Federati e previo accordo, provvedere a lavori di segreteria per conto degli Enti predetti.

Art. 40 Personale

L'organico del personale dell'UNI, il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico di attività e quiescenza sono stabiliti da apposito regolamento.

XIII. MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ENTE

Art. 41 Modifiche allo Statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifiche al presente statuto devono essere

adottate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 42 *Scioglimento dell'UNI*

Le proposte di scioglimento dell'UNI saranno prese in considerazione dall'Assemblea se siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Perché la deliberazione dell'Assemblea possa essere valida, sono necessari i 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

Deliberato lo scioglimento dell'UNI, l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina di due o più commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti a tutti i soci.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi o che rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro o, in mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, secondo quanto stabilisce l'art. 31 del codice civile.

XIV. NORMA TRANSITORIA

Art. 43

Fino a quando l'Ente non abbia raggiunto, in base al nuovo statuto, la piena funzionalità operativa, i compiti attribuiti al Direttore sono affidati al Vice Presidente delegato.

Regolamento attuativo

del vigente Statuto dell'Ente

(articolo 23 comma c dello Statuto)

4^a edizione

Delibera Consiglio Direttivo n. 14/06 del 24 novembre 2006

Il vigente Statuto dell'UNI è stato redatto oltre 15 anni fa. Gli Organi Direttivi hanno rilevato che alcune parti del dettato statutario, per essere correttamente applicate, andrebbero opportunamente interpretate per renderle coerenti con le evoluzioni intervenute. Ciò al fine di evitare non corrette o, peggio, arbitrarie applicazioni.

Ad esempio per lo svolgimento dell'attività normativa, lo Statuto non contempla esplicitamente le competenze che l'UNI ha assunto in seguito al "nuovo approccio comunitario" ed alla conseguente direttiva 83/189/CEE (legge 317/86) e successive modificazioni.

Di conseguenza, se gli Organi Direttivi non provvedessero - ai sensi del comma c) dell'articolo 23 dello Statuto - ad emanare tutte "le disposizioni destinate a regolare, in conformità allo Statuto, il funzionamento dell'Ente", le relative procedure applicative mancherebbero di un formale riconoscimento statutario.

Il presente regolamento attuativo dello Statuto UNI, elaborato da un gruppo di esperti nominato dal Consiglio Direttivo, è stato approvato all'unanimità dalla Giunta Esecutiva nelle riunioni del 14 aprile 2004, del 5 novembre 2004, del 5 aprile 2005 e del 21 novembre 2006 e dal Consiglio Direttivo nelle riunioni del 20 aprile 2004, del 16 novembre 2004, dell'8 aprile 2005 e del 24 novembre 2006.

PARTE I. ASSEMBLEA DEI SOCI

Capitolo I - Convocazione

1.1 Diritto di convocazione

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso a firma del Presidente dell'UNI o, nei casi previsti, di un Vice Presidente o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Combinato disposto articoli 16-18-26 dello Statuto.

1.2 Tempi di convocazione

Il socio deve essere avvisato della convocazione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Lo Statuto non fissa un termine per la convocazione. Il Codice civile, per le associazioni, non indica termini perentori. Per cautela si adotta quanto stabilito per le Società per azioni (art. 2366 Cod. civ.).

1.3 Modalità di convocazione

Il socio riceve la convocazione attraverso il servizio postale ordinario.

Anche in questo caso lo Statuto e il Codice civile non individuano specifiche modalità, lasciando liberi gli Amministratori di adottare quelle ritenute più opportune. Non è possibile adottare quelle delle società per azioni che prevedono la pubblicazione sulla GURI (art. 2366 Cod. civ.), né spedizioni postali assicurate o raccomandate che, nel caso dell'UNI, avrebbero un onere di diverse migliaia di Euro di soli diritti postali.

Privilegiare servizi Postel o similari per garantire la tempestività di inoltro.

Procedere con molto anticipo e con tutti i mezzi disponibili (sito internet, bollettino quindicinale, rivista mensile, ecc.) a preavvisare/ricordare al socio la convocazione dell'Assemblea.

1.4 Destinatari della convocazione

Tutti i soci fondatori, effettivi, di diritto, onorari, benemeriti e aderenti devono essere avvisati della convocazione dell'Assemblea.

La qualifica di socio fondatore è attribuita dall'art. 2 dello Statuto alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria). Le categorie di soci convocabili sono individuate dal combinato disposto degli articoli 2-10-19 dello Statuto.

Per le associazioni e le società, la convocazione deve essere indirizzata al legale rappresentante, evitando di citarne il nome per non incorrere in errori dovuti all'eventuale mancato aggiornamento degli archivi.

Se il socio è un Ministero la convocazione deve essere inviata al Ministro, se un Ente Pubblico al Presidente, se una Università al Rettore, se una Facoltà al Preside, se un Dipartimento o una Biblioteca al Direttore e così via.

1.5 Contenuto della convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (il cosiddetto ordine del giorno).

Mancando indicazioni nello Statuto e nel Codice civile per le associazioni, si adotta quanto stabilito per le Società per azioni dal già citato articolo 2366 del Cod. civ.

Capitolo II - Deleghe di rappresentanza

2.1 Delega interna

Se il legale rappresentante del socio non intende partecipare personalmente all'Assemblea, può esercitare la facoltà di delega all'interno della propria organizzazione. Questa delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed essere conservata agli atti dell'UNI. Può essere conferita solo per la singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive. Non può essere accettata con il nome del delegato/rappresentante in bianco.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai dipendenti dell'UNI.

Disposizione derivata dall'articolo 2372 Cod. civ.

2.2 Delega ad altro socio

Se il legale rappresentante del socio non intende partecipare personalmente e non può o non vuole esercitare la facoltà di delega all'interno della propria organizzazione, può delegare un altro socio dell'UNI. Ogni socio dell'UNI non può far valere più di una delega rilasciata da parte di altri soci.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai dipendenti dell'UNI.

Articolo 20 dello Statuto.

Di conseguenza è opportuno allegare alla lettera di convocazione:

- a) facsimile della delega del legale rappresentante del socio alla persona fisica che parteciperà, in sua vece, all'Assemblea;
- b) facsimile della delega di rappresentanza ad altro socio, rilasciata dal legale rappresentante del socio convocato.

La delega deve essere rilasciata su carta intestata del socio, firmata in originale dal legale rappresentante, e deve essere fatta pervenire preventivamente all'UNI (Segreteria organizzativa Assemblea dei Soci, costituita presso l'Ufficio Soci) o consegnata a mano dal delegato all'atto della registrazione della presenza in Assemblea.

Capitolo III - Validità dell'Assemblea

3.1 Prima e seconda convocazione

L'Assemblea in prima convocazione può non raggiungere il numero di presenze richieste dallo Statuto.

Articolo 17 primo paragrafo dello Statuto.

Di conseguenza l'avviso di convocazione deve indicare contemporaneamente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza sia per la prima, sia per la seconda convocazione.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno ad un'ora di distanza.

Articolo 17 secondo paragrafo dello Statuto.

3.2 Deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti tanti soci, direttamente o per delega, che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, direttamente o per delega.

Per la validità delle deliberazioni ordinarie è sufficiente la maggioranza di voti dei presenti.

Commi a) - b) - c) dell'articolo 15 e articolo 17 dello Statuto.

Capitolo IV - Presidenza

4.1 Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato.

Combinato disposto articoli 18 e 26 dello Statuto.

Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale.

Articolo 18 dello Statuto.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Articoli 2371 e 2375 Cod. civ.

Per una corretta redazione del verbale è opportuna la registrazione degli interventi, se autorizzata dall'Assemblea.

Il Presidente, come tutti gli altri Consiglieri ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le proprie responsabilità nella sua attività di amministratore.

Articoli 21 e 2373 Cod. civ.

Capitolo V - Diritto di voto

5.1 Socio effettivo e socio benemerito

Ogni **socio effettivo** e **benemerito** ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo. "In nessun caso un socio può, indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiore ai 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'Assemblea."

Articolo 19 dello Statuto.

Calcolare il valore dei 3/10 sul complesso dei voti esercitati da tutti i soci presenti, compreso i soci multiquote, comporta un difficile calcolo del quorum dei voti esercitabili, incidendo nel conteggio due incognite: il numero di quote presenti ed i voti complessivi esercitabili. Si assume quindi che lo statuto con la frase "3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci" intende identificare i 3/10 delle quote complessive esercitabili da tutti i soci presenti in Assemblea.

Esempio: presenza di 30 soci con quota unitaria, 1 socio con 50 quote, 2 soci con 10 quote, 1 socio con 200 quote. Il totale è di 300 quote esercitabili, ma il socio con 200 quote può far valere solo 90 voti (3/10 delle 300 quote). Di conseguenza essendo presenti 190 voti validi (100 + 90), la maggioranza semplice è di 96 voti.

5.2 Socio di diritto

Ai **soci di diritto** spetta un voto. Sono soci di diritto gli Enti Federati, il C.N.R., l'Ente Ferrovie dello Stato, il Comitato Elettrotecnico Italiano, il Ministero per le Attività produttive e gli altri Ministeri che, avendone fatto richiesta, sono rappresentati nel Consiglio Direttivo.

Combinato disposto articoli 2-4-19-22 dello Statuto.

5.3 Socio onorario e socio aderente

I **soci onorari** ed **aderenti** hanno diritto ciascuno ad un voto.

Articolo 19 dello Statuto.

5.4 Regole comuni

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Articolo 19 dello Statuto.

Poiché la decadenza del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo solo nei casi in cui il socio sia moroso da oltre un anno, risulta evidente che si può mantenere la qualifica di socio nell'anno di morosità, ma si ha diritto di voto solo se in regola con i versamenti dei contributi.

Articolo 11 dello Statuto.

Considerando le scadenze per i versamenti dei contributi, possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto oltre ai soci esentati da contributi (di diritto e onorari), solo coloro che hanno versato tutta la quota di competenza dell'anno in corso (soci aderenti) o almeno la metà del contributo (benemeriti ed effettivi), se l'Assemblea si svolge prima del 31 luglio.

Articolo 8 dello Statuto.

Per evitare discussioni o contestazioni, considerando i tempi medi necessari all'accredito dei versamenti bancari e postali, è opportuno invitare i soci ad un riscontro preventivo o a documentare, in sede di registrazione per l'ammissione in Assemblea, l'avvenuto versamento del contributo.

Capitolo VI - Svolgimento dell'Assemblea

6.1 Situazione aventi diritto al voto

All'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione, deve essere fornito al Presidente il conteggio inerente i soci presenti, i voti esprimibili in quel momento e la maggioranza necessaria per la delibera. Il Segretario provvede ad annotare i dati nel verbale ed a conservare il documento.

Di conseguenza l'ammissione in sala, dopo l'inizio dei lavori, deve essere concessa solo previa annotazione, controfirmata dall'interessato, dell'ora/minuto di ingresso e il punto dell'odg in discussione. Analogamente l'uscita dalla sala, durante i lavori assembleari, deve essere rilevata con annotazione, controfirmata dall'interessato, dell'ora/minuto di uscita e il punto dell'odg in discussione.

6.2 Votazioni

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

Nel caso in cui una votazione non raggiungesse l'unanimità di approvazione o disapprovazione è necessario procedere al conteggio dei voti di minoranza, compresi quelli di astensione. Il personale in sala deve identificare questi votanti (nominativo e numero di voti di competenza). Il Presidente, annunciando l'esito della votazione, comunica il totale dei voti che hanno approvato/disapprovato, annunciando pubblicamente i nominativi/voti che hanno disapprovato/approvato ed i nominativi/voti che si sono eventualmente astenuti.

L'Assemblea può richiedere a maggioranza che su una delibera si debba effettuare una votazione a scrutinio segreto. Se il Segretario dell'Assemblea è un notaio, questi diviene lo scrutatore abilitato a gestire la votazione e può avvalersi di chiunque ritenga idoneo a supportarlo in questa incombenza. Se il Segretario non è un notaio, l'Assemblea deve nominare un Collegio di scrutatori, composto almeno di tre componenti che non abbiano chiari motivi di incompatibilità con l'argomento oggetto della delibera da votare. I Dirigenti ed il personale direttivo dell'UNI possono essere nominati per questo incarico.

La Segreteria Organizzativa dell'Assemblea mette a disposizione il materiale necessario ad eventuali votazioni a scrutinio segreto: schede, matite copiative, idonei spazi riservati per la votazione, contenitore per raccogliere le schede.

I risultati vengono verbalizzati in un documento che deve essere letto all'Assemblea dal notaio o dal Collegio degli scrutatori ed acquisito agli atti dell'UNI insieme alle schede votate, comprese le nulle e le non votate.

Poiché alcuni soci possono esprimere più voti, la Segreteria Organizzativa predispone sia le schede di valore di voto unitario, sia le schede di valore multiplo, ma predisposte in modo tale da non consentire l'individuazione del singolo votante in fase di spoglio dei voti.

Se ricorresse l'esempio di cui al Capitolo V - Diritto di voto, si devono rendere disponibili 30 schede di valore di voto unitario e 16 schede di valore di 10 voti cadauna. Le prime 30 devono essere consegnate ai 30 soci di quota unitaria. Le 16 vanno consegnate: 5 al socio con 50 quote, 1 ciascuno ai soci con 10 quote, 9 al socio con 200 quote che può far valere solo 90 voti.

Le schede sono rese valide con l'apposizione della firma del notaio o del Collegio degli scrutatori.

Le schede devono riportare prestampata l'intestazione dell'UNI e le indicazioni di voto: approvo, disapprovo.

Altre schede devono essere predisposte per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di nomina assembleare. Queste schede, oltre all'intestazione, devono riportare 8 righe tratteggiate intestate "Voto

i seguenti nominativi per il Consiglio Direttivo". Nelle stesse schede devono infine essere proposte tre indicazioni di voto: lista 1, lista 2, lista 3, nel caso tale votazione avvenisse su diverse liste.

Analogamente viene predisposto un altro tipo di scheda, riportante, oltre all'intestazione, 3 righe tratteggiate intestate "Collegio Probiviri", precisando accanto alla prima "Presidente" e 5 righe tratteggiate intestate "Collegio dei Revisori dei Conti", precisando accanto alla prima "Presidente", alla seconda e terza "membri effettivi", alla quarta e quinta "membri supplenti".

6.3 Supporto ed assistenza all'Assemblea

I Dirigenti o i Funzionari dell'UNI possono essere invitati a partecipare all'Assemblea ed intervenire trattando materie di loro specifica competenza, esclusivamente su richiesta del Presidente e/o del Direttore Generale.

I Dirigenti ed i Funzionari dell'UNI predispongono la documentazione idonea a fornire le informazioni e i chiarimenti che l'Assemblea dovesse richiedere, supportando il Presidente nelle risposte da fornire all'Assemblea stessa.

Il servizio di cortesia in sala (commissioni, microfoni per interventi, identificazione dei votanti, ecc.) deve essere svolto da personale appositamente istruito.

PARTE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Capitolo VII - Costituzione

7.1 Composizione del Consiglio

L'articolo 22 dello Statuto, al comma c, prevede che il Consiglio Direttivo dell'UNI è composto, tra gli altri, da un rappresentante dei Ministeri che, interessati all'attività normativa tecnica, ne facciano domanda.

La competenza in materia di normativa tecnica, per gli aspetti riguardanti la PPAA, è stata parzialmente trasferita nella potestà legislativa concorrente e/o esclusiva delle Regioni dalla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana effettuata con la Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3.

Ne consegue che quanto previsto dal citato articolo 22 comma c) dello Statuto dell'UNI, necessario a garantire la presenza di rappresentanti delle PPAA competenti in materia di normativa tecnica, deve necessariamente essere esteso alle Regioni ed in particolare, per l'opportuno coordinamento, ad un rappresentante designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

7.2 Durata temporale del Consiglio

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti o confermati nella designazione.

Penultimo comma dell'articolo 22.

In via ordinaria, il Consiglio Direttivo viene rinnovato dall'Assemblea dei Soci che si svolge nel mese di aprile. Di conseguenza, il Consiglio conclude il proprio mandato in aprile, e tiene la sua ultima riunione prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria annuale, per deliberare sul bilancio consuntivo del terzo anno di attività.

7.3 Sostituzione dei Consiglieri

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente provvede, a seconda dei casi, a:

- informare il Socio di diritto, chiedendo la nomina di un nuovo rappresentante;
- inserire l'elezione del nuovo Consigliere nell'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci.

In attesa di tale formale sostituzione il posto in Consiglio Direttivo resta vacante.

Il componente subentrante termina il mandato alla scadenza triennale dell'intero Consiglio Direttivo.

7.4 Rinnovo del Consiglio

Approssimandosi la scadenza del triennio di mandato del Consiglio, e comunque non oltre il mese di dicembre del terzo anno, il Presidente provvede a:

- rivolgere al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente del CNR ed al Presidente dell'Ente Ferrovie dello Stato (o struttura derivata), l'invito a designare i propri rappresentanti per il triennio successivo;
- rivolgere ai Ministri, titolari dei dicasteri rappresentati nel Consiglio, l'invito a confermare l'interesse alla partecipazione alle attività dell'UNI indicando il nominativo designato a partecipare al Consiglio Direttivo per il triennio successivo;
- acquisire agli atti la documentazione probante la scadenza dell'incarico pro-tempore dei Presidenti degli Enti Federati, del rappresentante designato dagli Enti Federati nella Giunta Esecutiva, del Presidente del CEI e del Presidente e dei Vice Presidenti della Commissione Centrale Tecnica dell'UNI.

Il Presidente provvede inoltre a convocare l'Assemblea ordinaria annuale, entro il successivo mese di aprile, inserendo nell'ordine del giorno quanto previsto dal comma c) dell'articolo 15 dello Statuto: elezione di otto membri del Consiglio Direttivo.

7.5 Operatività di gestione

Tutte queste operatività da sottoporre alla firma del Presidente, sono predisposte e curate nell'esecuzione dalla Direzione Generale dell'UNI.

Al rinnovo del Consiglio Direttivo, la Direzione Gestionale provvede alla formalizzazione degli atti notarili necessari al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano per la pubblicizzazione della composizione dell'organo di amministrazione dell'Ente. Contemporaneamente provvede, se necessario, al rinnovo delle deleghe di firma rilasciate al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'UNI.

La Direzione Generale provvede a mantenere aggiornato l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo, i loro recapiti telefonici, fax, e-mail ed a trasmettere agli uffici competenti le informazioni e la documentazione di aggiornamento della sezione "Consiglio Direttivo" del sito internet dell'UNI.

Capitolo VIII - Attribuzioni

8.1 Quote associative

Il combinato disposto degli articoli 8 e 23 comma a) dello Statuto dispone che al Consiglio Direttivo è demandato il compito di concordare con i singoli soci il numero delle quote di contributo annuale che essi devono versare e di fissare il contributo di iscrizione (una tantum alla prima iscrizione) ed il contributo annuo posto a carico dei soci aderenti ed effettivi.

Il combinato disposto degli articoli 3 e 7 dello Statuto stabilisce che gli Enti pubblici, le Aziende, le Associazioni di categoria, gli Enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici, sono ammessi quali soci effettivi dietro loro domanda, senza il concorso di alcuna formalità, salvo l'accettazione

formale, da parte loro, dello Statuto e dei regolamenti dell'UNI ed il pagamento dei contributi sopra descritti.

Infine, l'articolo 6 dello Statuto dispone che le persone fisiche interessate alla normazione tecnica, anche se di nazionalità straniera purché esercitino la loro attività in Italia, sono ammessi su domanda in qualità di soci aderenti. La domanda viene considerata accettata trascorsi 30 giorni dalla presentazione, salva diversa comunicazione da parte del Presidente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Per i soci effettivi non essendo prevista un'accettazione della domanda di associazione da parte del Consiglio Direttivo, gli uffici provvedono direttamente ad accettare le domande di adesione curando la compilazione e la sottoscrizione di idonea modulistica, consegnando copia dello Statuto e di questo Regolamento attuativo e riscuotendo i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'anno di competenza.

Poiché l'adesione all'UNI ha validità annuale ed il contributo è relativo all'anno solare, ad evitare che chi si associa nel secondo semestre dell'anno possa considerarsi penalizzato nei confronti degli altri soci, il Direttore Generale è autorizzato, nell'ambito di formali campagne associative, a praticare particolari agevolazioni purché legate ad una associazione pluriennale a contributo pieno ovvero ad un valore economico del contributo da versare almeno pari al periodo temporale intercorrente tra l'adesione ed il termine dell'anno solare.

Il Direttore Generale sottopone annualmente al Consiglio Direttivo l'elenco dei soci effettivi sottoscrittori di 2 o più quote di contributo annuale e segnala quei soci che potrebbero - per tipologia di attività, dimensioni di struttura o interesse all'attività tecnica - essere sensibilizzati alla sottoscrizione di un maggior numero di quote.

Il socio effettivo può concordare con il Direttore Generale l'eventuale pagamento in due rate, la prima scadente il 31 gennaio e la seconda il 31 luglio.

Al socio in ritardo nel pagamento della quota sono sospesi, a partire dal mese di aprile, tutti i diritti inerenti tale qualifica, salvo che non sia stata concordata preventivamente la dilazione di cui al paragrafo precedente. I diritti vengono ripristinati contestualmente al pagamento della quota da parte del socio.

8.2 Regolamento attuativo dello Statuto

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le disposizioni destinate a regolamentare, in conformità allo Statuto, il funzionamento dell'Ente.

Articolo 23 comma c) dello Statuto.

Riferendosi espressamente al dettato statutario, il presente Regolamento attuativo, organizzato per argomenti omogenei, identifica le modalità applicative adottate al fine di ottenere, in conformità dello spirito statutario, la massima efficienza ed efficacia ed il rispetto delle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, nonché l'applicazione delle regolamentazioni organizzative degli Enti di normazione, derivanti dalle procedure fissate dall'ISO, dal CEN, dall'Unione Europea e dalla legislazione nazionale.

Il Regolamento attuativo dello Statuto viene predisposto e periodicamente aggiornato dal Direttore Generale, sotto la supervisione del Presidente, e da quest'ultimo sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione funzionale ed operativa dell'UNI è disciplinata da specifiche procedure applicative, redatte e curate nella loro applicazione ed aggiornamento dalle direzioni competenti, sotto il coordinamento e l'approvazione del Direttore Generale.

8.3 Nomina esperti nella CCT

La Commissione Centrale Tecnica è composta, tra gli altri, da alcuni esperti nominati dal Consiglio Direttivo, in numero non superiore a 5.

Combinato disposto articoli 23 comma d) e 31 dello Statuto.

Gli esperti, nominati dal Consiglio Direttivo, decadono dal loro incarico alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Debbono pertanto essere confermati o rinominati ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo.

La proposta di nomina degli esperti viene presentata al Consiglio Direttivo dal Presidente dell'UNI, sentito il Presidente della Commissione Centrale Tecnica.

La nomina di esperti può essere inoltre deliberata in caso di posto vacante - per dimissioni o decesso dell'esperto - ovvero per motivi di opportunità segnalati dal Presidente.

8.4 Bilanci e consuntivi attività

Il Consiglio Direttivo studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al loro raggiungimento. Il Consiglio Direttivo delibera sui bilanci da presentare all'Assemblea e riferisce all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria.

Combinato disposto articolo 23 comma a) e comma e).

Su mandato del Presidente, il Direttore Generale predispone gli studi e le analisi necessarie per la valutazione di fattibilità dei progetti di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'UNI può delegare la gestione di alcuni progetti ed il compito di riferire al Consiglio sugli sviluppi e sui risultati raggiunti.

Il Presidente può istituire, designandone i coordinatori, Gruppi ad hoc o strategici composti da Consiglieri e da esperti esterni, designati dal Consiglio all'atto dell'approvazione del progetto, al fine di garantire il massimo supporto specialistico.

Il complesso delle attività programmate ed attuate nel corso dell'anno ed i risultati ottenuti sono riportati nella relazione annuale che, approvata dal Consiglio Direttivo, viene sottoposta dal Presidente dell'UNI all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il bilancio da presentare annualmente viene redatto, a cura del Direttore Generale, nella forma prevista dall'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, consentendo la visione economico-patrimoniale della gestione dell'anno. Il bilancio viene corredato con le opportune analisi dei dati al fine di consentire l'approfondimento delle principali fonti di reddito, degli impieghi e delle situazioni finanziarie derivanti.

8.5 Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'UNI e delibera sulla revoca.

Articolo 23 comma f).

L'articolo 39 dello Statuto fa menzione di un Direttore preposto agli uffici e servizi amministrativi e tecnici dell'Ente, cui è devoluta l'attuazione delle delibere della Giunta Esecutiva, di cui è membro, riferendo direttamente al Presidente.

Aggiunge, il sopramenzionato articolo, che il Direttore dirige i servizi dell'UNI, senza esclusione di sorta, predisponendo i bilanci dell'Ente.

Secondo quanto previsto dalla Giurisprudenza in merito, questa figura si identifica con quella del Direttore Generale di cui all'articolo 2396 del Codice civile, in quanto nominato per disposizione statutaria, con conseguente assunzione di responsabilità pari a quella degli amministratori in relazione ai compiti a lui affidati dallo Statuto o, per delega, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

8.6 Ratifica delle decisioni della Giunta Esecutiva

Il Consiglio Direttivo ratifica le decisioni adottate dalla Giunta Esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 25 comma e).

Articolo 23 comma g).

Considerando la composizione della Giunta Esecutiva, questo Organo Statutario, oltre a supplire all'urgenza, gestisce, su delega del Consiglio, specifiche problematiche, con opportune deleghe decisionali, da far ratificare successivamente al Consiglio, come previsto dall'articolo 25 comma d) dello Statuto.

Capitolo IX - Funzionamento del Consiglio Direttivo

9.1 Prima riunione del Consiglio Direttivo

La prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva al rinnovo dei componenti, è convocata dal Presidente uscente o, in mancanza, dal Vice Presidente uscente più anziano di età. Nel caso di verificata indisponibilità sia del Presidente, sia del Vice Presidente uscente, la convocazione viene effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione deve prevedere all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Elezione del Presidente dell'UNI
2. Elezione dei 4 Vice Presidenti
3. Varie ed eventuali

e può essere integrata da altri punti ritenuti opportuni che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo ad inizio riunione.

La prima riunione viene presieduta, nella fase iniziale, dal Consigliere più anziano di età che viene successivamente sostituito dal Presidente eletto.

9.2 Riunioni successive del Consiglio Direttivo

Nelle riunioni successive del Consiglio, il Presidente può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato.

Articolo 24, primo paragrafo.

Le materie sottoposte all'esame del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni statutarie, devono essere indicate nell'ordine del giorno fissato dalla convocazione e, nei limiti del possibile, corredate da documentazione idonea a consentire ai Consiglieri di conoscere preventivamente l'argomento da trattare.

Per consentire la visione di tale documentazione viene utilizzata la sezione "Consiglio Direttivo" del sito internet dell'UNI, attraverso la quale viene anche resa disponibile una copia della convocazione e, successivamente, il verbale della riunione.

9.3 Convocazioni e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo

Nel caso di urgenza, la convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o e-mail, in quest'ultimo caso con conferma di ricezione da parte degli interessati.

Per la validità delle riunioni di Consiglio in prima convocazione, la maggioranza indicata dallo statuto è quella assoluta e viene conteggiata sui membri effettivamente in carica nel giorno della riunione (metà + 1).

Per la validità della delibera in prima convocazione, la maggioranza indicata dallo Statuto è sempre quella assoluta. La maggioranza (metà + 1) deve essere calcolata tenendo conto dei presenti e delle eventuali astensioni. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per garantire l'effettivo svolgimento della riunione di Consiglio, anche in assenza della maggioranza assoluta, la convocazione della riunione viene effettuata indicando sia la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima convocazione, sia la data, l'ora ed il luogo fissato per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione deve tenersi non oltre il settimo giorno dalla prima convocazione.

In seconda seduta sono valide le deliberazioni adottate qualora sia presente un terzo dei membri in carica e risultano approvate se ottengono la maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti, escludendo gli astenuti). A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

9.4 Delibere e verbali del Consiglio Direttivo

Per ogni punto all'ordine del giorno e, se necessario su specifiche problematiche comunicate dal Presidente, il Consiglio Direttivo approva in seduta il testo delle delibere, che numerate progressivamente ed identificate per anno di attività, vengono inserite nel verbale sintetico redatto a cura del Direttore Generale o di altra persona indicata dal Presidente.

Il verbale viene immediatamente inviato a tutti i Consiglieri in carica e, nei quindici giorni successivi alla riunione, riportato nel registro verbali, vidimato dal notaio. Copia del verbale sarà presentata nella successiva riunione del Consiglio Direttivo e le precisazioni o le integrazioni richieste, purché approvate dal Consiglio, sono riportate in una specifica delibera inserita nel verbale di quest'ultima riunione.

PARTE III - GIUNTA ESECUTIVA

Capitolo X - Costituzione e attribuzioni

10.1 Costituzione

La Giunta Esecutiva è ordinariamente composta da 10 membri: Presidente dell'UNI, 4 Vice Presidenti, Rappresentante M.A.P., Rappresentante CNR, Rappresentante Enti Federati, Presidente CCT e Direttore Generale. In alcuni casi il numero può essere inferiore per la contemporanea confluenza dei rappresentanti M.A.P., CNR, Enti Federati nelle cariche di Vice Presidente.

L'appartenenza alla Giunta Esecutiva non è elettiva, ma è conseguenza di 6 nomine effettuate dal Consiglio Direttivo: Presidente, 4 Vice Presidenti e Direttore Generale; da 3 designazioni effettuate dai Soci di diritto: Rappresentanti M.A.P., CNR ed Enti Federati; dalla nomina effettuata dalla Commissione Centrale Tecnica.

10.2 Attribuzioni

10.2.1

I componenti della Giunta sono tutti, ad esclusione del Direttore Generale, membri del Consiglio Direttivo ed operano sia per renderne operative le decisioni, sia per gestire specifiche attività con potere decisionale, da far ratificare da parte del Consiglio.

Articolo 25 commi a), d), e) dello Statuto.

10.2.2

La Giunta Esecutiva analizza preventivamente i bilanci dell'Ente.

Articolo 25 comma b).

La Giunta oltre ad analizzare il conto economico e quello patrimoniale, verifica la documentazione giu-

stificativa di supporto, suggerisce eventuali integrazioni o modifiche nei documenti predisposti, esprime il proprio motivato parere da sottoporre al Consiglio Direttivo.

10.2.3

La Giunta Esecutiva costituisce le singole Commissioni Tecniche dell'UNI e nomina, su proposta del Presidente della Commissione Centrale Tecnica, i membri delle stesse.

Articolo 25 comma c).

Il Presidente della Commissione Centrale Tecnica (CCT), con cadenza almeno triennale corrispondente al rinnovo della Giunta Esecutiva, presenta un quadro delle Commissioni Tecniche costituite, il campo di attività ed il programma di lavoro loro assegnato.

Nel corso del triennio di mandato, il Presidente della Commissione Centrale Tecnica presenta alla Giunta Esecutiva le eventuali proposte di costituzione, di modifica o di scioglimento di Commissioni Tecniche.

La Giunta esprime la propria decisione formulando eventuali osservazioni e suggerimenti.

Il Presidente della CCT, avvalendosi della Direzione Tecnica dell'UNI, verifica con periodicità almeno triennale la composizione delle singole Commissioni Tecniche e chiede alla Giunta Esecutiva di confermare la nomina dei componenti o di nominare altri membri delle stesse.

I componenti delle Commissioni Tecniche devono essere soci effettivi dell'UNI o rappresentanti designati dai soci effettivi dell'UNI e la loro nomina in più di una Commissione può essere richiesta solo in ragione di un corrispondente numero di quote sociali sottoscritte dal socio.

Per garantire la presenza delle professionalità più idonee nell'articolazione specialistica in Sottocommissioni e Gruppi di lavoro, il socio può designare nella stessa Commissione più rappresentanti, professionalmente qualificati, purché non sia richiesto più di un rappresentante per ogni Organo Tecnico ed il numero complessivo dei designati per Commissione sia ragionevolmente limitato. La Direzione Generale vigilerà sul rispetto di queste disposizioni, riferendo alla Giunta Esecutiva, per le delibere di competenza, eventuali casi di richieste pervenute dai soci, con le relative motivazioni, per rappresentanze ritenute numericamente eccessive.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente della CCT, può nominare componenti di Organi Tecnici UNI, per un periodo temporale definito e per supportare uno specifico progetto normativo, da uno a tre esperti di comprovata esperienza professionale, anche se non soci UNI o non designati da un socio UNI.

PARTE IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Capitolo XI - Composizione, attribuzioni e funzionamento

11.1 *Composizione*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea, anche fra i non soci. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea tra i membri effettivi. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. civ..

Il Collegio resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-

ne del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 Cod. civ.. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla prima Assemblea dei Soci, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta fino alla prima Assemblea dei Soci, dal Revisore più anziano.

La retribuzione annuale dei Revisori viene determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, con espresso riferimento alle tariffe stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

11.2 *Attribuzioni*

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile previsto dall'art. 2409-ter Cod. civ. ed in particolare:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplina;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Collegio deve accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'UNI o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio dei Revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché documenti o notizie utili al controllo e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Degli accertamenti eseguiti deve essere effettuata annotazione nello specifico registro sociale obbligatorio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca l'Assemblea dei Soci ed esegue le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori. Il Collegio convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo, nel caso indicato nel capitolo 9.1.

11.3 *Funzionamento*

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni consecutive del Collegio nello stesso anno decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto al n. 5 dell'articolo 2421 Cod. civ. e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le delibere del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta ed il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

I Revisori devono assistere alle adunanze della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo dell'UNI e delle Assemblee dei Soci.

PARTE V - ORGANI TECNICI

Capitolo XII - Norme tecniche

12.1 Norme tecniche

Con il termine "norme tecniche" utilizzato nello Statuto dell'UNI, si intende individuare qualsiasi forma di pubblicazione normativa in vigore nel sistema mondiale della normazione. Sono comprese quindi le norme tecniche, le specifiche tecniche ed i rapporti tecnici, siano essi di origine nazionali o adozione di analoghi documenti normativi di emanazione europea (CEN) o internazionale (ISO).

Ai sensi del capitolo 11 delle Regole Comuni CEN/CENELEC - IR/parte II, si individuano i seguenti tipi di pubblicazioni di competenza degli Organi Tecnici:

UNI:	norma tecnica nazionale (corrisponde alla norma raccomandata)
UNI ISO:	norma internazionale adottata quale norma nazionale
UNI EN:	norma europea recepita quale norma nazionale
UNI EN ISO:	norma internazionale adottata dal CEN e recepita quale norma nazionale
UNI/TS:	specifica tecnica nazionale (corrisponde alla norma sperimentale)
UNI ISO/TS:	specifica tecnica internazionale adottata quale specifica tecnica nazionale
UNI CEN/TS:	specifica tecnica europea recepita quale specifica tecnica nazionale
UNI CEN ISO/TS:	specifica tecnica internazionale, adottata dal CEN e recepita quale specifica tecnica nazionale
UNI/TR:	rapporto tecnico nazionale
UNI ISO/TR:	traduzione in italiano di rapporto tecnico internazionale
UNI CEN/TR:	traduzione in italiano di rapporto tecnico europeo

Sono da considerarsi invece "prescrizioni tecniche generali" le altre forme di pubblicazione non considerate "norme tecniche", quali per esempio i prodotti editoriali (linee guida, manuali pratici, ecc.) che non sono elaborate nell'ambito degli Organi Tecnici.

Capitolo XIII - Commissioni Tecniche

13.1 Commissione Centrale Tecnica

Le modalità di funzionamento della Commissione Centrale Tecnica sono indicate nell'apposito Regolamento emanato dal Presidente dell'UNI.

La Commissione Centrale Tecnica approva i piani annuali di attività delle Commissioni Tecniche, delibera sui progetti di norma di origine nazionale, candidati ad essere pubblicati quali norme tecniche UNI o specifiche tecniche UNI/TS e approva, su proposta dell'Organo Tecnico competente, il recepimento delle norme ISO come norme nazionali.

L'esame dei progetti di norme europee ed internazionali è effettuato dalle singole Commissioni Tecniche e dagli Enti Federati, a seguito del conferimento, a questi ultimi, di delega di competenza da parte della Commissione Centrale Tecnica.

La Direzione Tecnica supporta le attività della Commissione Centrale Tecnica e, per assicurare la sua piena funzionalità, ne cura la segreteria e coordina l'iter di esame e di espressione di voto sui progetti di norma di origine europea ed internazionale.

13.2 Organi Tecnici

Le Commissioni Tecniche possono avere segreterie interne ed esterne all'UNI e possono essere collocate presso gli Enti Federati.

Le modalità di funzionamento delle Commissioni Tecniche dell'UNI sono operativamente indicate nell'apposito Regolamento emanato dal Direttore Generale dell'UNI (copia del testo vigente è disponibile sul sito www.uni.com).

I rapporti operativi di livello tecnico intercorrenti tra l'UNI e gli Enti Federati sono regolamentati da apposite Direttive emanate dal Presidente dell'UNI.

Le Commissioni Tecniche dell'UNI e gli Enti Federati predispongono periodici piani di lavoro, da sottoporre all'approvazione della Commissione Centrale Tecnica, propedeutici alla messa allo studio dei progetti di norme tecniche nazionali.

L'iter di elaborazione dei progetti di norme tecniche è regolamentato dalle procedure predisposte dalla Direzione Tecnica dell'UNI.

PARTE VI - UFFICI E PERSONALE

Capitolo XIV - Uffici

14.1 Organizzazione

L'articolo 43 dello Statuto dispone che fino a quando l'Ente non abbia raggiunto, in base al nuovo statuto, la piena funzionalità operativa, i compiti attribuiti al Direttore sono affidati al Vice Presidente delegato.

Il primo paragrafo dell'articolo 39 dello Statuto stabilisce che agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente è preposto un Direttore coadiuvato da uno o più vice Direttori.

Queste due disposizioni dello Statuto non sono più applicabili.

La prima, perché il Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 21 maggio 1996, preso atto del raggiungimento della piena funzionalità operativa da parte dell'UNI, ha deliberato la cessazione degli effetti della norma transitoria di cui al capo XIV dello Statuto dell'UNI.

La seconda perché, come illustrato nel capitolo VIII del presente regolamento, l'identificazione del ruolo del capo degli uffici è diversamente disciplinata dal codice civile.

A conferma di questo assunto, si deve constatare che la complessità e l'articolazione delle competenze assunte dall'Ente negli ultimi anni, hanno reso necessario organizzare funzionalmente l'Ente suddividendolo in Direzioni specialistiche, poste sotto la responsabilità di unità di personale inquadrato secondo il CCNL dei Dirigenti industriali.

Di conseguenza la definizione di "Direttore", di cui all'articolo 39 dello Statuto è stata funzionalmente variata in "Direttore Generale" e quella di "uno o più vice Direttori" rispettivamente in "Direttore Gestionale" e "Direttore Tecnico".

(Struttura Organizzativa UNI - edizione in vigore).

L'organizzazione delle strutture dell'Ente è affidata al Direttore Generale che provvede a controllarne la funzionalità e, quando necessario, a modificarla per garantire la massima efficienza ed efficacia nell'attuazione dei compiti loro affidati dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Centrale Tecnica.

Con periodicità almeno annuale, il Direttore Generale provvede all'aggiornamento del documento denominato "Struttura Organizzativa dell'UNI" ed a portarlo a conoscenza in forma sintetica agli Organi Direttivi, per acquisirne eventuali suggerimenti migliorativi.

Capitolo XV - Personale

15.1 Personale dell'UNI

L'organico del Personale dell'UNI, il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico di attività e di quiescenza sono stabiliti da apposito regolamento.

Articolo 40 dello Statuto dell'UNI.

Il personale dell'UNI è composto da dirigenti ed impiegati.

I primi sono inquadrati nel CCNL dei dirigenti di industria. I secondi, per decisione dell'Ente previdenziale, nel CCNL dei lavoratori dell'industria metalmeccanica.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dell'UNI è regolamentato, oltre che dal contratto collettivo, anche dal contratto integrativo aziendale.


Nelle trattative per l'aggiornamento di quest'ultimo, per la parte giuridica ed economica, la delegazione dell'UNI è presieduta dal Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Gestionale e dal Responsabile degli Affari Generali, da cui dipende l'Ufficio del Personale.

Il Direttore Generale può gestire in piena autonomia, sia le trattative per il contratto integrativo interno, sia gli affari economici inerenti il personale, ma nel rispetto del budget approvato dagli Organi Direttivi e delle istruzioni fornite dal Presidente dell'UNI.

L'edizione aggiornata della regolamentazione del personale derivante dai contratti integrativi aziendali viene curata dagli uffici della Direzione Generale e, verificata preventivamente con la RSU aziendale, viene distribuita al personale dipendente e tenuta a disposizione per gli Organi Direttivi.

L'UNI può utilizzare oltre ad unità di personale in organico, cioè assunte con contratto di impiego a tempo indeterminato, anche altro personale purché nel pieno rispetto delle vigenti normative giuslavoristiche, previdenziali, fiscali e di sicurezza sul lavoro.

Le decisioni di rilevanza giuridico-economica riguardanti i dirigenti (passaggio dalla carriera impiegatizia, assunzioni esterne, miglioramenti economici e premi di risultato, provvedimenti disciplinari) sono di competenza del Presidente dell'UNI, che le assume acquisendo il parere del Direttore Generale.



Ente Nazionale Italiano di Unificazione
uni@uni.com • www.uni.com